

sul salto di m. 128 di cui alla utilizzazione sub. a), la potenza nominale di Kw. 966.

La totale potenza nominale media prodotta con il complesso delle suddette utilizzazioni risulta quindi di Kw. 21.885.

ART. 2.

La concessione è accordata per anni sessanta successivi e continui decorrenti dal 18 dicembre 1936, data della prima autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare 22 giugno 1950, n. 8510 di repertorio ed è esente da canone, a termini dell'art. 73 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, per la potenza nominale di Kw. 17.029 prodotta con le acque regolate del Salto, Turano e Alto Velino (lettera a) e d) dell'articolo 1); mentre la residua potenza nominale di Kw. 4.856 prodotta con le derivazioni di Canetra e Peschiera, di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 1, è soggetta al pagamento dell'annuo canone di L. 3.185.536 (lire tre milioni centottantacinque mila cinquecentotrentasei) in ragione di L. 656 per Kw. a decorrere improrogabilmente dalla data di scadenza del termine assegnato per l'ultimazione dei lavori con l'art. 10 del disciplinare medesimo.

Qualora gli impianti, di cui alla concessione suddetta, ancorchè non completamente ultimati, entrino in funzione prima del detto termine, dalla centrale totale o parziale degli impianti stessi, decorrerà il canone corrispondente alla utilizzazione attuata, limitatamente, beninteso, alla potenza soggetta a canone.

ART. 3.

L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputato al capitolo degli esercizi finanziari futuri, in cui dovrà essere riscosso corrispondente al capitolo 9/1 dello stato di previsione della entrata pel corrente esercizio finanziario.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, 25 ottobre 1950.

EINAUDI
ALDISIO - VANONI

DISCIPLINARE 22 GIUGNO 1950, N. 8510 DI REP., CONTENENTE GLI OBBLIGHI E LE CONDIZIONI CUI DOVRÀ ESSERE VINCOLATA LA CONCESSIONE AL CONSORZIO DEL VELINO DELLA DERIVAZIONE DI ACQUA DAI FIUMI SALTO, TURANO, VELINO E PESCHIERA, CHIESTA CON ISTANZA 18 GENNAIO 1937, 20 GIUGNO 1938 E 4 MAGGIO 1939 A VARIANTE DELLA CONCESSIONE GIÀ ASSENTITA AL PREFATO CONSORZIO CON R.D. 12 LUGLIO 1923 N. 8829.

SI PREMETTE:

— che con R.D. 12 luglio 1923 n. 8829 fu concesso al Consorzio del Velino;

a) di creare due serbatoi artificiali, l'uno sul fiume Salto alle Balze di S. Lucia e l'altro sul fiume Turano e Petescia per la regolazione delle acque di tali fiumi;

b) di derivare dal fiume Velino mc/sec. 37 di acqua per produrre col salto di m. 150,37 la potenza nominale di CV 74.192 in una Centrale detta Nuova Collestatte (Galleto);

c) di derivare la stessa portata per produrre col salto di m. 65,33 la potenza nominale di CV 32.229 in una Centrale detta Nuova Cervara;

— che in data 28 marzo 1920 fu firmato il disciplinare relativo alla concessione di cui sopra dagli Enti che costituivano il Consorzio del Velino, e cioè la Deputazione Provinciale dell'Umbria, la Società Alti Forni, Fonderie e Acciaierie di Terni e la Società per il Carburio di Calcio di Roma;

— che con istanza 3 febbraio 1928 il Consorzio del Velino chiese la separazione delle tre opere costituenti la completa utilizzazione nel senso che venissero emanati separati provvedimenti per ciascuna di esse e precisamente:

1) Bacini a monte della Piana Reatina;

2) Utilizzazione delle acque del Velino presso Papigno nella Centrale di Galleto, che costituiva quella di nuova Collestatte;

3) Utilizzazione delle acque del Velino e del Nera in una centrale presso Recentino;

— che con R.D. 14 marzo 1929 n. 2322 fu autorizzata la separazione di cui sopra e concessa la derivazione relativa all'impianto di Galleto;

— che in data 30 aprile 1928 il Consorzio del Velino presentò il progetto esecutivo delle opere di cui al n. 1 e cioè del serbatoio del Salto alle Balze di S. Lucia e del Turano a Posticciola con varianti rispetto alla concessione assentita col predetto R. D. 14 marzo 1929;

— che successivamente in data 12 luglio 1930 il prefato Consorzio apportò ulteriori varianti al progetto 30 aprile 1928 e in particolare fu prevista la costruzione di due centrali al piede delle due dighe per produrre la potenza complessiva di CV. 5950;

— che con D. M. 16 dicembre 1936 n. 7971 si addivenne alla autorizzazione provvisoria per l'inizio dei lavori dell'impianto secondo le previsioni del progetto 12 luglio 1930;

— che con istanza 18 gennaio 1937-20 giugno 1938 e 4 maggio 1939, il Consorzio del Velino ha introdotto sostanziali varianti e aggiunte alle precedenti previsioni ed ha chiesto che venga ad esso concesso:

A) creare due serbatoi artificiali, l'uno sul fiume Salto alle Balze di S. Lucia, l'altro sul fiume Turano a Posticciola;

B) di derivare: mc. sec. 2,50 dall'Alto Velino in Comune di Posta;

— mc. sec. 10 dalle sorgenti di Canetra in Comune di Castel S. Angelo;

— mc. sec. 25 dal fiume Peschiera in Comune di Cittaducale.

Oltre alle acque provenienti dai due serbatoi del Salto e Turano;

C) la costruzione di una centrale idroelettrica in località Cotilia nella quale saranno utilizzate le acque derivate dai fiumi Salto, Turano, Velino e Peschiera.

Tutto ciò in armonia alle previsioni dei progetti 20 giugno 1938 a firma Ing. Giorgio Castelli e 4 maggio 1939 e 19 febbraio 1941 a firma Ing. Francesco Harrauer;

— che con D. M. 25 luglio 1939 n. 4777 i lavori previsti in detti progetti vennero dichiarati urgenti ed indifferibili e fu concessa l'autorizzazione provvisoria all'immediato inizio dei lavori stessi.

Art. 1.

Quantità e uso dell'acqua da derivare.

La quantità di acqua da derivare resta stabilita come appresso:

a) Per i serbatoi del Salto e Turano la quantità media di acqua da derivare sarà pari a complessivi moduli 107 (litri secondo 10700) di cui moduli 55,60 (litri secondo 5560) dal serbatoio del Salto e moduli 51,40 (litri secondo 5140) dal serbatoio del Turano.

b) Per la derivazione dell'Alto Velino in Comune di Posta a q. 561,10 la quantità di acqua da derivare potrà variare sino ad un massimo eguale e non superiore a moduli 65 (litri secondo 6500) risultando la quantità media pari a moduli 21 (litri secondo 2100).

c) Per la derivazione dal Velino in Comune di Castel S. Angelo e cioè alle sorgenti di Canetra a q. 428; la quantità di acqua da derivare potrà variare sino ad un massimo eguale e non superiore a moduli 100 (litri secondo 10.000) risultando la quantità media pari a moduli cento (litri secondo 10.000).

d) Per la derivazione dal Velino - Peschiera a quota 402, la quantità d'acqua da derivare potrà variare sino ad un massimo uguale e non superiore a moduli 300 (litri secondo 30.000) risultando la quantità media pari a moduli 219 (litri secondo 21.900).

e) Per il sollevamento dei superi del Velino si calcola una portata media pari a moduli 770 (litri secondo 770).

L'acqua derivata sarà utilizzata per produzione di forza motrice da trasformare in energia elettrica.

Art. 2.

Dislivelli dei peli di acqua fra le prese e le restituzioni.

I dislivelli dei peli d'acqua fra le prese e le restituzioni, tenuto conto degli innalzamenti prodotti dalle dighe, saranno i seguenti:

A) Derivazione dai serbatoi del Salto e Turano:		
— per il Salto da q. 540,50 a q. 391,50	<i>medie e R. el.</i>	M. 149,00
— per il Turano da q. 540 a q. 391,50		> 148,50
B) Derivazione Alto Velino:		
— da q. 561,10 a q. 391,50		> 169,60
C) Derivazione Velino a Canetra:		
— da q. 428 a q. 391,50		> 36,50
D) Derivazione Velino (Peschiera):		
— da q. 402 a q. 391,50		> 10,50

Art. 3.

Dislivelli e potenza nominale in base alla quale è stabilito il canone.

I dislivelli medi fra i peli morti dell'acqua nei canali a monte ed a valle dei meccanismi motori saranno i seguenti:

A) Derivazione dai serbatoi Salto Turano, compresa quella dell'Alto Velino a q. 561,10. Dalla quota baricentrica dell'acqua dei serbatoi a q. 393,55 m. 128,00.

B) Derivazione Velino a q. 428 (Canetra) da q. 424,58 a q. 393,55 m. 31,03.

C) Derivazione Velino a q. 402 (Peschiera) da q. 402 a q. 393,55 m. 8,45.

D) Utilizzazione dei superi del Velino mediante pompaggio nel serbatoio sul Salto; dalla quota baricentrica dell'acqua dei serbatoi a quota 393,55 m. 128,00.

In conseguenza la forza in base alla quale è stabilito il canone sarà la seguente:

A) Derivazione dai Serbatoi Salto - Turano dell'Alto Velino a q. 561,10.

— Portata media derivabile dai serbatoi Salto - Turano litri/sec.
idem dall'Alto Velino a q. 561,10

10.700

2.190

Totale litri/sec.

12.890

$$\text{Potenza nominale media} = \frac{12.890 \times 128}{102} = kW 16.063.$$

B) Derivazione dal Velino a q. 428 (Canetra):
Portata media derivabile - litri/sec. 10.000.

$$\text{Potenza nominale media} = \frac{10.000 \times 31,03}{102} = 3.042.$$

C) Derivazione dal Velino a q. 492 (Peschiera):
Portata media derivabile litri/sec. 21.900.

$$\text{Potenza nominale media} = \frac{21900 \times 8,45}{102} = kW 1.814.$$

D) Deflusso sollevato:
Portata media derivabile litri/sec. 770.

$$\text{Potenza nominale media} = \frac{770 \times 128}{102} = 966$$

Totale potenza nominale kW 21.885.

1) IMPIANTO SUL FIUME SALTO.

La diga è stata costruita a gravità in località "Balze di S. Lucia" in calcestruzzo di cemento a pianta arcuata trascinabile della massima altezza di m. 104, con sommità (piano stradale) a quota 543 s.l.m., la quota massima di ritenuta è 540,50 e la relativa capacità di mc. 276.596.000.

La quota di massimo invaso industriale è 538,65 e la relativa capacità di metri cubi 261.645.500.

La quota di massimo svaso è 477,50 e la capacità del serbatoio al disotto del massimo svaso di mc. 7.038.125.

L'invaso massimo utilizzabile nella Centrale di Cotilia è di mc. 254.617.375.

La quota dello scarico di alleggerimento è 475,50 ed alla stessa quota è costruita la galleria che mette in comunicazione il serbatoio del Salto con quello del Turano. L'opera di presa è costituita da una galleria sotto pressione del $\varnothing$ di m. 4 avente l'imbocco a q. 475,50 in sponda destra.

2) IMPIANTO SUL FIUME TURANO.

La diga è stata costruita a Posticciola, in calcestruzzo di cemento, a gravità, con sommità (piano stradale) a quota 542 s.l.m. dell'altezza massima di m. 75.

La quota massima di ritenuta è 540 e la relativa capacità di mc. 163.481.500.

La quota di massimo invaso industriale è 538 e la relativa capacità di metri cubi 151.668.000.

La quota di massimo svaso è 495 e la capacità del serbatoio al disotto del massimo svaso è di mc. 13.379.000.

Il massimo invaso utilizzabile nella Centrale di Cotilia è di mc. 138.289.000.

Quota dello scarico di alleggerimento è 490,50.

La diga è stata collaudata. Il relativo certificato di collaudo in data 31 marzo 1946 è stato approvato dal Ministero dei LL. PP. in data 29 dicembre 1946, n. 3928.

Il Concessionario ha l'obbligo di adempiere a quanto richiesto nelle riserve formulate in detto certificato di collaudo.

Alla stessa quota di 490,50 è costruita la galleria del diametro di m. 2,50 in sponda destra che mette in comunicazione il serbatoio del Turano con quello del Salto e che funziona come opera di presa per il serbatoio del Turano.

3) GALLERIA FRA I DUE SERBATOI.

La galleria fra i due serbatoi del diametro di m. 2,50 rivestita in calcestruzzo, è sotto pressione ed è della lunghezza di m. 8.978,73.

4) GALLERIA DI ADDUZIONE DAL SERBATOIO DEL SALTO ALLA CENTRALE DI COTILIA

Dal serbatoio del Salto, si inizia la galleria di adduzione alla Centrale di Cotilia, le cui caratteristiche risultano indicate nel successivo articolo 6°.

5) DERIVAZIONE DELL'ALTO VELINO A Q. 461,50. 534,10

La derivazione è effettuata a mezzo di una traversa fissa con soglia a q. 500 circa e presa a q. 561,10 e di un canale derivatore a pelo libero in galleria avente la sezione di mq. 3,34 e capace della portata massima di mc/sec. 6.500.

Detto canale si svolge in sponda a sinistra del Velino per la lunghezza di circa Km. 17 e va a sboccare mediante un pozzo nella galleria di adduzione alla centrale proveniente dal serbatoio del Salto.

6) DERIVAZIONE IN LOCALITA' CANETRA A Q. 428.

La derivazione è realizzata mediante una paratoia mobile automatica compresa a quota 428, cui fa seguito un canale derivatore che si sviluppa in sponda destra del Velino, parte a pelo libero parte in galleria ed avente la portata massima di mc. 10.

Al suo termine si innesta una condotta in cemento armato che attraversa il Velino e si immette nella Centrale di Cotilia ed ha al suo estremo un pozzo piezometrico.

7) DERIVAZIONE DAL VELINO E PESCHIERA A Q. 402.

L'opera di presa è costituita da due paratoie mobili automatiche a settore che mantengono il livello d'acqua a quota 402 ed hanno la soglia a q. 400,50.

L'acqua viene immessa direttamente alla centrale mediante un breve canale avente la portata massima di 60 mc/sec. dei quali 30 sono destinati ad alimentare un gruppo generatore e gli altri 30, due gruppi motopompe, per essere sollevati ed immessi nel serbatoio del Salto.

Tutte le opere sopra descritte dovranno essere attuate in conformità del progetto 20 giugno 1938 e dei successivi progetti di varianti che fanno parte integrante del presente disciplinare.

Per la costruzione delle due dighe di ritenuta sul Salto e Turano è stato prescritto l'osservanza delle norme generali per i progetti e per la costruzione di dighe di sbarramento per serbatoi e laghi artificiali, approvate con R. D. 1 ottobre 1931 n. 1370.

Art. 5.

Regolazione delle portate.

A) SERBATOI DEL SALTO E TURANO.

La derivazione dai serbatoi del Salto e Turano è diretta alla completa utilizzazione dei deflussi dei bacini cui soggiacciono i serbatoi stessi.

Non viene perciò prescritta alcuna particolare opera di limitazione della portata derivabile agli effetti della produzione di energia elettrica.

Rimane sempre però in facoltà dell'Amministrazione concedente il prescrivere, a suo insinducabile giudizio, particolari limitazioni e regimazioni nelle modalità di erogazione dai serbatoi agli effetti delle oscillazioni del livello d'acqua in essi, e ciò nell'interesse della sicurezza e stabilità delle sponde, e in genere della pubblica incolumità nonchè ai fini dell'attenuazione delle piene.

Inoltre il Consorzio del Velino è tenuto ad effettuare le installazioni e raccolta di dati che saranno prescritti per determinare il diagramma annuo di effettiva utilizzazione dell'impianto oltre naturalmente a quelle specificatamente indicate negli articoli 8 e 9 del presente disciplinare.

B) DERIVAZIONE DAL VELINO A Q. 561,10; 428 e 402.

Affinchè la portata di concessione delle predette derivazioni dal fiume Velino non possano essere superate e non entrino nelle opere delle derivazioni stesse, fin dalla loro origine, quantità di acqua maggiori di quelle concesse, si dovranno munire le singole opere di presa dei necessari apparecchi e dispositivi di regolazione consistenti in sfioratori o sifoni autolivellatori, bocche modulate ecc. con caratteristiche ed efficacia tali da mantenere il livello d'acqua all'imbocco dei canali derivatori alle quote corrispondenti al deflusso delle portate massime concesse e specificate nel precedente articolo 1 del presente disciplinare.

Art. 6.

Canali di scarico - Condotta forzata - Centrale.

A) IMPIANTI DEL SALTO E TURANO.

GALLERIA DI ADDUZIONE. Dal serbatoio del Salto, dove è predisposta l'opera di presa, si inizia la galleria di adduzione alla Centrale di "Cotilia".

Questa galleria è lunga Km. 12 con un diametro interno di m. 4 ed ha un carico variabile da m. 65, in corrispondenza dell'imbocco del serbatoio, a m. 100 in corrispondenza dello sbocco al pozzo piezometrico sovrastante la centrale.

Detta galleria corre in parte lungo la sponda destra del Salto fino alla confluenza del fosso S. Martino, di qui traversa lo spartiacque tra il Salto e il Velino e raggiunge la sponda sinistra del Velino in corrispondenza del fosso di Micciani; di qui prosegue sempre in sponda sinistra del Velino fino a raggiungere la località della Centrale.

La galleria è rivestita di calcestruzzo.

POZZO PIEZOMETRICO. Alla estremità della suddetta galleria è previsto un pozzo piezometrico il cui diametro è di m. 16.

Al detto pozzo farà capo anche l'acqua della derivazione del Velino a q. 561,10.

L'altezza del pozzo piezometrico è tale da contenere tutte le eventuali oscillazioni dal pelo liquido anche in caso di bruschi distacchi e attacchi del carico.

A valle del pozzo piezometrico, in apposita camera ricavata nella roccia è prevista una saracinesca che ha lo scopo di proteggere la centrale in caso di guasto improvviso della condotta forzata e normalmente consentire la revisione della condotta stessa.

B) DERIVAZIONE DAL VELINO A Q. 561,10; 428 e 402.

Le principali caratteristiche dei canali derivatori delle tre derivazioni dal Velino sono state indicate nel precedente articolo 4.

CONDOTTA FORZATA. La galleria forzata compresa tra il pozzo piezometrico degli impianti del Salto, Turano e Velino a q. 561,10 e la centrale di Cotilia è lunga m. 296 con un diametro di m. 5 e rivestita in calcestruzzo.

CENTRALE DI COTILIA. E' ubicata in località "Caporio" ed è costituita da una galleria ricoperta da un terrapieno dell'altezza di m. 15.

Nella centrale sono installati:

— due gruppi utilizzanti le acque dei serbatoi del Salto e Turano, costituiti da turbine Francis della portata massima di mc/sec. 24 ognuna e della potenza massima di 42.000 CV, accoppiate, ciascuna, ad un alternatore trifase della potenza di 30.000 KVA, e ad una pompa della portata di mc/sec. 14,8 per il sollevamento delle acque del Velino nel serbatoio del Salto e assorbente per la prevalenza di m. 145 la potenza di 34.500 CV;

— un gruppo ad asse verticale utilizzante le acque del Velino derivate a q. 428, gruppo costituito da una turbina Kaplan della portata di mc/sec. 19 per un salto di m. 37 e della potenza di 4.800 CV, accoppiata ad un alternatore trifase della potenza di 4.100 KVA;

— un gruppo ad asse verticale utilizzante le acque derivate dal Velino a q. 492, costituito da una turbina Kaplan della portata massima di mc/sec. 30 per un salto di m. 10 e della potenza di CV 3.400, accoppiata ad un alternatore trifase della potenza di 3.400 KVA.

Tutti i gruppi sono collegati ad un trasformatore che eleva la tensione a 15.000 V.

Art. 7.

Luogo e modalità dello scarico.

Il canale di scarico della Centrale di Cotilia, cui fanno capo tutte le acque derivate, per la restituzione delle acque stesse nel fiume Salvo, si svolge in località Casette, comune di Ricci.

Esso ha la lunghezza complessiva di circa ml. 6.900 - ed è parte in galleria e parte allo scoperto, in sponda sinistra, del Velino, ed ha la portata massima di mc/sec. 99.

La costruzione di detto canale di scarico dovrà rispondere alle previsioni in cui ai progetti in data 4 maggio 1939 e 19 febbraio 1941 facenti parte integrante del presente disciplinare.

Art. 8.

Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione.

4) NEI RIGUARDI DELLA PIANURA REATINA:

1) In relazione all'art. 10 del Disciplinare 29 novembre 1928 n. 53 di rep. relativo al D. R. 14 marzo 1929 n. 2322, concernente l'obbligo assunto dalla Soc. "Terni" per conto del Consorzio del Velino di fornire l'acqua occorrente per la irrigazione della Piana Reatina, prelevandola dai serbatoi del Salto e Turano, resta confermato l'obbligo del Consorzio del Velino di fornire l'acqua per la irrigazione della Piana Reatina nella misura prevista dall'art. 10 del sopracitato disciplinare 29.11.1928, non appena le relative opere di bonifica ed irrigazione saranno effettuate.

2) In dipendenza dello scarico del fiume Velino in località Casette delle acque del Salto e Turano, immagazzinate nei serbatoi, e in rapporto al conseguente aumento delle portate naturali di detto fiume e al relativo aumento del pelo d'acqua, il Consorzio del Velino si obbliga:

a) a costruire le necessarie arginature nei tratti del fiume Velino dove l'aumento delle portate naturali non sarà contenuto nell'attuale alveo, e ciò allo scopo di evitare esondazioni nei terreni della pianura;

b) a costruire le necessarie difese o rivestimenti di sponda, o qualsiasi altra opera del genere, lungo le sponde del fiume Velino, ovunque, per effetto del suddetto aumento delle portate naturali, come per le oscillazioni di portata, dette eson-

dazioni si verificheranno, ed ovunque si temeranno smottamenti, franamenti, o qualsiasi altra alterazione dello stato in cui si trovano le sponde.

Tutte le opere necessarie dipendenti dagli obblighi dei comma a) e b) del presente paragrafo saranno stabilite a giudizio insindacabile del Ministero dei LL.PP.

3) Durante gli anni 1951-52 l'esercizio degli impianti sarà assoggettato, in contraddittorio con il Consorzio del Velino e gli interessati alla bonifica reatina, a sistematiche osservazioni per quanto riguarda l'immissione nel fiume Velino delle acque dei serbatoi del Salto e Turano e l'influenza che tale immissione avrà sullo scolo dei terreni della pianura reatina e sulla falda freatica.

Se da tali osservazioni risulteranno difficoltà di scolo ai terreni o aumenti dannosi alle coltivazioni della falda freatica, il Consorzio del Velino si obbliga ad assumere totalmente a suo carico tutti quei provvedimenti e quelle opere che saranno ritenuti necessari per rimuovere le difficoltà di scolo della pianura reatina o per provocare l'abbassamento della falda freatica.

Tali provvedimenti ed opere, qualunque ne sia la natura e la entità, saranno stabiliti a giudizio insindacabile del Ministero dei LL.PP. d'intesa con il Ministero di Agricoltura e Foreste.

B) NEI RIGUARDI DELL'ACQUEDOTTO DEL PESCHIERA DEL COMUNE DI ROMA

Allo scopo di garantire sotto qualsiasi aspetto l'acquedotto di Roma, nei tratti in cui l'esecuzione delle opere in galleria degli impianti idroelettrici (oggetto del presente disciplinare) possano avere dei riflessi sulle sorgenti del Peschiera, il Consorzio del Velino si obbliga adottare i seguenti provvedimenti:

1° - Il tratto di canale di derivazione dal Velino a q. 561,10, a pelo libero in galleria sotto pendenza, dovrà essere costruito per una lunghezza di m. 1820 con la sezione di canale protetto a intercapedini e sottocanali ispezionabili, come da disegno n. 8265 presentato dal Consorzio del Velino e che fa parte integrante del presente disciplinare.

Tale sezione di canale dovrà raggiungere la valle fino al terreno impermeabile.

2° - Un ulteriore tratto di m. 2.000 (duemila) a monte del precedente dovrà essere protetto, contro le perdite e infiltrazioni, per mezzo di impermeabilizzazione della roccia ottenuta con iniezioni di cemento.

3° - Nel tratto di attraversamento del canale in pressione, il canale dell'acquedotto sarà protetto mediante impermeabilizzazione della roccia ottenuta con iniezioni di cemento, a spese del Consorzio del Velino, per un tratto di m. 600 di cui 300 m. a monte e 300 a valle dell'incrocio.

4° - Tutte le iniezioni di cemento tanto nel canale del Velino quanto nella galleria forzata del Consorzio del Velino in corrispondenza dell'attraversamento, quanto infine nell'acquedotto, saranno eseguite dal Consorzio del Velino e affidate a tecnici specializzati, restando consentito all'Azienda Comunale Elettricità e Acque di Roma il controllo dei lavori e delle prove.

5° - Il Consorzio del Velino resta, comunque responsabile anche in futuro di qualunque danno provocato all'acquedotto, se pure derivante da insufficienza dei ripari adottati a norma dei precedenti comma. Inoltre detto Consorzio è tenuto al risarcimento di qualunque danno causato all'acquedotto del Comune di Roma dai propri impianti e ad eseguire i ripari atti a impedirli per l'avvenire.

C) NEI RIGUARDI DELLA FOGNATURA DELLA CITTÀ DI RIETI:

Se in dipendenza dell'esercizio degli impianti oggetto del presente disciplinare e del conseguente aumento delle portate ordinarie del fiume Velino si verificassero inconvenienti o peggioramenti nel funzionamento degli scarichi in detto fiume delle fognature della città di Rieti, il Consorzio del Velino si obbliga a giudizio insindacabile del

Ministero dei LL.PP., da esprimersi dietro interessamento del Comune di Rieti, ad assumere a proprio carico la spesa occorrente per la esecuzione di tutte le opere che, a giudizio del predetto Ministero, saranno ritenute necessarie per riportare il funzionamento della fognatura al suo stato normale.

D) NEI RIGUARDI DELLA PISCICOLTURA:

Il Consorzio del Velino si obbliga a collocare, nei vari punti di presa dell'acqua concessa, griglia e maglie fitte per evitare la fuga del pesce novello e assicurare la libera circolazione dei pesci nell'alveo naturale. Detto Consorzio si obbliga inoltre ad attuare ogni altro provvedimento, a richiesta dello Stabilimento Ittiogenico di Roma, inteso a conservare la pescosità del Velino, Salto, Turano e Peschiera esistente prima dell'esecuzione degli impianti idroelettrici, oggetto del presente disciplinare, ed effettuare le semine di avannotti che il predetto Stabilimento ritenesse necessarie per il ripopolamento dei suddetti corsi d'acqua.

E) NELL'INTERESSE DELLA DIFESA MILITARE DEL PAESE:

Il Consorzio del Velino si obbliga ad osservare, senza eccezione alcuna, tutte le prescrizioni ed ad ottemperare alle condizioni che l'Autorità militare riterrà di stabilire in dipendenza della presente concessione.

F) NEI RIGUARDI DELLE UTENZE D'ACQUA COSTITUITE O CONCESSE:

Il Consorzio del Velino si obbliga, nei confronti delle utenze d'acqua esercitate in forza di diritti legittimi che risultino tecnicamente incompatibili con i propri nuovi impianti, ad ottemperare in merito agli stessi a quanto disposto dall'art. 45 del T.U. 1.12.1933 n. 1775 sulle acque pubbliche.

In ogni caso il Consorzio del Velino, nell'interesse economico delle zone dove ricadono le derivazioni di cui al presente disciplinare, e in rapporto alle necessità delle zone stesse, si obbliga a fornire macchinari e a effettuare, a proprie spese, le occorrenti trasformazioni tecniche ecc., per consentire la continuazione dell'esercizio di impianti preesistenti, oppure a creare nuovi impianti, quanti ne occorran, per la macinazione di cereali, olive, e per ogni altro uso pubblico, quando, in dipendenza dell'attuazione dei nuovi impianti idroelettrici, le varie zone interessate ne restino in tutto o in parte prive.

G) NEI RIGUARDI DELLA VIABILITÀ:

Per le strade provinciali e comunali ricostruite a cura del Consorzio del Velino in sostituzione di quelle andate sommerse in dipendenza dei nuovi impianti idroelettrici, il Consorzio stesso si obbliga:

1° - provvedere a che le caratteristiche delle nuove strade risultino in tutto conformi alle previsioni del progetto 20.6.1938 e alle varianti introdotte con progetto supplementivo 6.3.1940;

2° - ad eseguire a proprie cure e spese tutte le opere di carattere generale che, a giudizio dell'Autorità competente, dietro richiesta degli Enti proprietari delle strade, si riscontrassero necessarie ad evitare scoscendimenti di scarpate, per la agevolazione dello scolo e lo smaltimento delle acque meteoriche, e, in generale, per la conservazione delle strade stesse;

3° - ad assumere, a proprio carico, le maggiori spese di manutenzione che gli Enti proprietari delle strade verranno ad avere, in dipendenza della maggiore lunghezza di quelle da esso Consorzio ricostruite, e della maggiore necessità di manutenzione che le nuove strade richiederanno a causa delle mutate condizioni di giacitura, del tracciato, delle pendenze, del maggior numero ed importanza delle opere d'arte, del maggior costo di approvvigionamento del materiale di imbrecciamento e, in genere, per ogni causa derivante dall'attuazione dei nuovi impianti idroelettrici;

4° - ad assumere, a propria cura e spese, ma sempre sotto la vigilanza degli Enti interessati, la completa manutenzione dei grandi viadotti in cemento armato di Castel

IMPIANTO DI COTILIA

di Tora, attraverso il serbatoio del Turano e di Fiumata, attraverso il serbatoio del Salto restando, a cura e spese degli Enti proprietari delle strade che attraversano tali viadotti, la sola manutenzione del piano viabile sui viadotti stessi;

5° - di eseguire, a proprie cure e spese, tutte le opere necessarie per il raccordo, a regola d'arte, delle nuove strade ricostruite da esso Consorzio con le esistenti strade rotabili, vicinabili, mulattiere e sentieri; nonchè assicurare il migliore accesso ai fabbricati e terreni, che risulteranno intersecati o lambiti dalle strade stesse, e isolati, a causa della costruzione dei serbatoi.

In particolare, nei riguardi dell'abitato di Castel di Tora, il Consorzio del Velino eseguirà a propria cura e spesa la adeguata sistemazione della esistente accorciatoia dal lato opposto della carrozzabile, allo scopo di consentire lo sbocco, da questo lato, presso il viadotto di Castel di Tora, sulla strada ricostruita in sostituzione della provinciale prima esistente, mantenendo la pendenza e le dimensioni attuali.

Il concessionario provvederà inoltre, a propria cura e spesa, a una adeguata sistemazione della zona periferica dell'abitato di Colle di Tora, nel tratto in cui la linea d'invaso massimo del bacino idrico è addossata ai fabbricati esistenti, provvedendo alla esecuzione di un parapetto di protezione lungo la linea suddetta (limitatamente al tratto suindicato) e a costituire un conveniente passaggio di circonvallazione allacciante gli sbocchi dei vicoli verso il bacino.

Il relativo progetto sarà approvato dall'Autorità competente e, nel caso in cui sorgessero controversie sui criteri ai quali esso dovrà informarsi, o all'atto della sua esecuzione, varrà, in merito, il giudizio che esprimerà al riguardo la sede competente secondo la legislazione vigente;

6° - ad assumere a propria cura e spese la manutenzione ordinaria e straordinaria delle nuove strade costruite fino al collaudo delle stesse.

In particolare, rilevato che con la costruzione del bacino idrico sul Salto, gli abitanti siti nei territori ad esso finitimi, in sponda sinistra, dei Comuni di Ascrea, Varco Sabino, Marcetelli, Pescorocchiano e Giamignano, si vengono a trovare in maggior disagio a causa della maggior lunghezza da percorrere sulla strada di allacciamento ricostruita dal Concessionario, per giungere ai punti di raccordo con la strada in sponda destra del fiume Salto, pure ricostruita dal Consorzio del Velino; e che quindi, per la tranquillità delle popolazioni interessate, sarà necessario istituire un servizio di autolinea nel tratto sito tra l'imbocco del grande viadotto di Fiumata e la diga sul Salto alle Baize di S. Lucia, della lunghezza di Km. 19° - servizio automobilistico che dovrà essere istituito entro il termine di cinque anni dalla data di notificazione al Concessionario, dell'avvenuta emissione e registrazione del decreto di concessione - il Concessionario dovrà apportare, in detto tronco, le modifiche tecniche richieste dalla necessità della istituzione del suddetto servizio automobilistico, in modo da garantirne il mantenimento.

Caratteristiche tecniche che il tratto di strada di cui si tratta dovrà avere secondo le vigenti norme sulla viabilità e le prescrizioni di competenza del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale delle motorizzazioni civile e dei trasporti in concessione.

Nella quota che il Concessionario dovrà erogare a favore degli Enti locali per il maggior onere derivante dalle nuove condizioni del detto tronco di strada, si dovrà tener conto della su inclusa condizione delle caratteristiche alle quali esso dovrà rispondere;

H) NEI RIGUARDI DEGLI ABITANTI DI BORGO S. PIETRO - FIUMATA - TAGLIETO E S. IPPOLITO, SOMMERSI DALLE ACQUE DEL SERBATOIO DEL SALTO, E DALL'ABITATO DI COLLE DI TORA - SOMMERSO IN PARTE DALLE ACQUE DEL SERBATOIO DEL TURANO:

Il Consorzio del Velino si obbliga:

1) A provvedere, a propria cura e spesa, alla ricostruzione degli abitati di Borgo S. Pietro, Fiumata, Taglieto e S. Ippolito, secondo i piani regolatori del progetto sup.

pletivo 29.2.1949, a firma Ing. Harrauer, costruendo un numero di casette in muratura proporzionato al numero degli abitanti da ricoverare e sistemare le aree di uso pubblico dove tali casette sorgessero, mediante le necessarie opere di sostegno, stradali e igieniche.

Le casette, che resteranno di proprietà del Consorzio, oltre che, date in uso agli abitanti rimasti senza tetto, (semprechè non abbiano percepito l'indennità di espropriazione), potranno dal Consorzio essere cedute agli stessi in vendita o in cambio delle indennità ad essi spettanti per l'espropriazione dei fabbricati di loro proprietà andati sommersi, tenuto conto del criterio sotto espresso in merito alla costruzione di case nell'abitato di Colle di Tora.

Le aree di uso pubblico, con tutte le relative opere di sistemazione, saranno cedute ai Comuni interessati.

Nei riguardi dell'abitato di Colle di Tora, il Consorzio del Velino provvederà alla ricostruzione del numero di case di abitazione, e relativi accessori, richiesto per dar ricovero alle famiglie rimaste senza tetto in conseguenza dell'avvenuta espropriazione da parte di esso Consorzio delle case di abitazione e relativi accessori, di proprietà di dette famiglie.

Nei casi in cui le pratiche dell'espropriazione suddetta non siano state perfezionate per causa estranea alle suddette famiglie proprietarie o che pur essendo state perfezionate, tali famiglie proprietarie non abbiano riscosso o potuto riscuotere il proprio credito per parte del Consorzio, le case di proprietà del Consorzio del Velino concessionario, oltre che essere date in uso ai componenti delle dette famiglie proprietarie rimaste senza tetto, dovranno essere cedute dal concessionario in vendita alle stesse, dietro loro richiesta, o in cambio delle indennità ad esse spettanti, in seguito per la costruzione dei fabbricati di loro proprietà occorsi per la costruzione del bacino idrico sul fiume Turano. La stima di dette indennità di espropriazione dovrà essere basata sui prezzi correnti sul mercato locale alla data della sua compilazione, o aggiornata all'epoca corrente, nel caso in cui essa sia già stata redatta precedentemente e non abbia avuto seguito la relativa prassi di espropriazione come su esposto; e dovrà essere tenuto conto della svalutazione, di cui, per effetto della perdita di detti immobili, la ditta proprietaria è venuta a soffrirne.

2) A provvedere a proprie cure e spese, sulle aree allo scopo predisposte nel sopracitato progetto suppletivo 29.2.1949, tutte le opere pubbliche andate sommerse in seguito all'attuazione dei nuovi impianti idroelettrici, come: cimiteri, acquedotti, case comunali, scuole, chiese, fognature, pavimentazioni stradali ecc.

In merito, resta stabilito che, in aggiunta alle opere di ricostruire, in sostituzione di quelle sommerse, potranno dagli Enti interessati essere richieste, e il Consorzio del Velino resta obbligato ad eseguire a propria cura e spesa, quelle maggiori opere pubbliche che, in dipendenza delle mutate condizioni di ubicazione, costituzione o ripartizione dei nuovi centri abitati, si rendessero necessarie.

La ricostruzione o nuova costruzione delle opere pubbliche sarà soggetta alla preventiva autorizzazione nei riguardi tecnici e igienici da parte delle Autorità competenti.

In particolare, il Concessionario eseguirà a propria cura e spesa la demolizione dei ruderi delle case da esso espropriate, nell'abitato di Colle di Tora, nella fascia limitrofa alla quota del massimo invaso del lago artificiale sul Turano.

Il Concessionario provvederà a propria cura e spesa alla costruzione dell'acquedotto di Colle di Tora, in sostituzione di quello in parte sommerso dalle acque del suddetto lago artificiale e per le mutate condizioni in cui è venuto a trovarsi detto abitato per effetto della costruzione del detto lago artificiale.

Detto acquedotto dovrà essere alimentato da una nuova sorgente già nota nella località e sita a quota più alta di quella del vecchio acquedotto.

Il progetto relativo dovrà essere approvato dall'Autorità competente.

Il progetto dovrà rispondere razionalmente alle nuove esigenze dell'abitato di Colle

di Tora, a seguito della costruzione del bacino idrico, in accordo col Comune e dietro il benestare delle Autorità competenti.

In caso di disparità di vedute, la sede competente secondo la vigente legislazione esprimerà in merito, insindacabilmente, il proprio giudizio al quale le parti discordi dovranno rimettersi.

Il Concessionario provvederà inoltre a propria cura e spesa a dotare Antuni, frazione del comune di Castel di Tora, di una fontanella analoga a quella precedente alla costruzione del serbatoio artificiale sul fiume Turano.

3) Il Consorzio del Velino si obbliga a proporzionare l'importanza e le modalità costruttive delle varie opere pubbliche alle effettive necessità e alla popolazione dei vari abitati ricostruiti, e ciò in accordo con gli Enti interessati, restando stabilito che in caso di mancato accordo varrà insindacabilmente, il giudizio che esprimerà in merito la sede competente secondo la vigente legislazione.

4) In particolare, a costruire sulle arce indicate nel citato progetto suppletivo 29.2.1940, a propria cura e spesa, d'accordo con le competenti Autorità ecclesiastiche, i seguenti edifici di pubblico culto o religiosi:

- a) Chiesa parrocchiale di Borgo S. Pietro
- b) Chiesa parrocchiale di Fiumata
- c) Chiesa parrocchiale di Teglieto
- d) Chiesa parrocchiale di S. Ippolito
- e) Monastero delle Suore di Santa Filippa.

Tali edifici si intenderanno costruiti in sostituzione di quelli sommersi, e saranno ceduti in proprietà agli Enti interessati in permuta degli stessi edifici sommersi, senza conguaglio.

Il Concessionario fornirà inoltre il Comune di Colle di Tora di locali corrispondenti ed equivalenti a quelli fruiti prima della costruzione del serbatoio artificiale sul fiume Turano e andati sommersi dalle acque di invaso di detto serbatoio, alle uguali condizioni delle quali godeva precedentemente il Comune per i detti locali, adibiti a scuole elementari.

5) Il Consorzio del Velino si obbliga a mettere a disposizione degli Enti interessati, in ciascun nuovo abitato, nelle casette costruite da esso Consorzio a norma del precedente comma 1, gli occorrenti ambienti allo scopo di consentire la continuazione dei principali pubblici servizi, e cioè, dove richiesto, del servizio postale, telegrafico e telefonico; dell'ambulatorio medico; della farmacia, del lavatoio; del lavatoio; nonché per le Scuole, la Caserma dei CC. e la Casa Canonica, semprechè tali servizi esistessero in precedenza.

1) NEI RIGUARDI DELLE INSTALLAZIONI PER MISURE E RILIEVI IDROMETRICI:

Il Consorzio del Velino si obbliga:

1° - a ricostruire a propria cura e spese le stazioni di misura delle portate installate nelle sezioni in « Balze di S. Lucia » sul Salto e di « Posticciola » sul Turano; e precisamente, sul Salto, in località Fiumata e, sul Turano, in località Petescia. Inoltre, sul Salto e Turano, dovranno sistemarsi, a valle delle opere di sbarramento, due stazioni di misura delle portate, per il rilevamento delle perdite delle dighe e delle portate scaricate o sfiorate dalle dighe stesse;

2° - a installare, a propria cura e spese, idrometri registratori nelle sotto riportate località, per lo studio del regime idraulico che verrà a formarsi in seguito alla costruzione degli sbarramenti;

— sul Salto, in località Grotti di Cittaducale;

— sul Turano, in località Terria, Ponte Turano e Roccasinibaldi;

3° - a impiantare, a propria cura e spesa, in corrispondenza delle opere di sbarramento, due stazioni meteorologiche di osservazione, dotate di apparecchi di misura

che saranno indicati dalla Sezione idrografica di Roma, ivi compresi quelli per la misura della evaporazione degli specchi liquidi;

4° - a impiantare, a propria cura e spesa, lungo le sponde dei serbatoi del Salto e Turano, nelle località che verranno indicate dalla Sezione idrografica di Roma, una serie di pilastri murati e quotati, per la periodica misura degli interrimenti dei serbatoi, ed a fornire il materiale come barche, scandagli, ecc., occorrenti per il rilievo batimetrico dei serbatoi stessi;

5° - a indicare, con targa in marmo da apporre sui parapetti a monte delle dighe, la quota di massimo invaso industriale.

Tale quota risulterà da apposita livellazione da compiersi partendo da uno dei capisaldi dell'Istituto Geografico militare;

6° - ad installare, a propria cura e spesa, sui parapetti a monte delle dighe, un idrometro in lastre di marmo; esso partirà dalla quota di scarico di ciascun serbatoio e terminerà al livello della cresta della diga. Insien.e all'idrometro sarà installato un registratore di livello;

7° - a collocare, a propria cura e spesa, nella galleria di alleggerimento di ciascun serbatoio un misuratore di portata in modo da garantire che da detto scarico non defluiscano più dei 60 mcl/sec. previsti;

8° - a sistemare, a propria cura e spesa, a valle delle dighe, un tratto di alveo di fiume per poter esattamente misurare le eventuali perdite e le portate scaricate;

9° - a provvedere, a propria cura e spesa, a una nuova livellazione e alla opposizione di nuovi capisaldi, lungo la nuova strada costruiti in sostituzione di quelli andati sommersi, collegandoli ai capisaldi esistenti;

10° - a installare, a propria cura e spesa, stazioni di misura di portata, complete di ogni accessorio, lungo il Velino e Peschiera, a monte delle singole opere di presa;

11° - a predisporre, a propria cura e spesa, in ognuna delle derivazioni del Velino e Peschiera, e stazioni di misura delle portate, complete di ogni accessorio, allo scopo di misurare la quantità di acqua derivata.

Analoga stazione dovrà essere predisposta per la misurazione delle portate sollevate dal Velino;

12° - a installare, a propria cura e spesa, una stazione di misura di portata, completa di ogni accessorio, e in condizioni di assoluto e sicuro funzionamento, nel canale di scarico della centrale di Cotilia;

13° - a provvedere, a propria cura e spesa, al funzionamento di tutte le stazioni e apparecchi installati.

L) NEI RIGUARDI DEI MUTAMENTI DEL REGIME IDRAULICO DEI FIUMI INTERESSATI DALLE DERIVAZIONI:

Se per effetto del nuovo regime di deflusso dei tratti dei fiumi interessati dalle derivazioni, compresi tra la derivazione più alta e lo scarico di Casette, si verificassero depositi del materiale solido trasportato da essi fiumi pregiudizievoli alle campagne rivierasche, il Consorzio si impegna ad eseguire, a propria cura e spese, le opere che saranno ritenute necessarie dal Ministero dei LL. PP.

In particolare si richiama l'obbligo del Consorzio concessionario di eseguire le opere che dovessero risultare necessarie per mantenere in buona efficienza il tratto del fiume Salto, dallo scarico di Casette allo sbocco nel Velino.

In relazione a tale obbligo l'Ufficio del Genio Civile di Rieti rileverà, con mezzi da fornirsi dal Consorzio del Velino, e in contraddittorio con questo ultimo, un congruo numero di sezioni nei tratti dei fiumi che, a suo giudizio, potranno essere interessati dal deposito di materiale solido, redigendone apposito verbale. Le quote delle sezioni saranno riferite ai capisaldi dell'I.G.M.

M) NEI RIGUARDI DEI COLLEGAMENTI TELEFONICI:

La Ditta concessionaria si obbliga a provvedere, a propria cura e spesa, all'impianto e all'esercizio dei collegamenti telefonici seguenti:

a) dalla sede del personale addetto alla sorveglianza dell'impianto del Turano, ai pubblici centralini telefonici di Roccasinibalda e Belmonte;

b) dalla sede del personale addetto alla sorveglianza dell'impianto del Salto, ai pubblici centralini telefonici di Grotti e Rieti;

c) dalla centrale di Cotilia, al pubblico centralino telefonico di Cittaducale.

Tali collegamenti devono essere effettuati in modo che, in caso di pericolo, sia possibile darne immediato avviso ai Comuni situati lungo le valli dei corsi d'acqua interessati, nonchè all'Ufficio del Genio Civile di Rieti.

Pertanto, le linee telefoniche dovranno essere costruite con particolari caratteristiche di solidità e robustezza, sia per i conduttori come per i sostegni, in modo da garantire la loro efficienza, anche nei casi di sollecitazioni accidentali prevedibili per carichi di neve e vento, tenuto conto delle caratteristiche delle località che esse attraversano.

Oltre alla rete telefonica dovrà impiantarsi un sistema di segnalazione d'allarme, costituito da sirene d'idonea potenza, da collocarsi in tutti gli abitati a valle delle dighe, compresa la città di Rieti, comandabili a distanza dalle case di guardia attigue alle dighe stesse.

N) NEI RIGUARDI DELLA MANOVRA DI CHIUSURA DEGLI SCARICHI:

Tutti gli organi, di normale chiusura degli scarichi dovranno essere muniti di tre comandi indipendenti.

Tutti questi organi dovranno essere mantenuti sempre in grado di efficienza e di funzionamento e saranno manovrabili a distanza.

I relativi dispositivi di manovra saranno riuniti, per ciascun impianto, in apposito locale indipendente dalle dighe ed a quota maggiore del ciglio delle dighe stesse.

O) NEI RIGUARDI DELLA LINEA FERROVIARIA TERNI-L'AQUILA:

In dipendenza dell'attuazione delle derivazioni dal Velino a q. 561,10; 428 e 402 il Consorzio del Velino si obbliga ad eseguire a sua cura e spese ed a semplice richiesta delle Ferrovie dello Stato tutte quelle opere che l'Amministrazione ferroviaria a suo giudizio insindacabile riterrà necessarie in dipendenza delle sopraindicate derivazioni per salvaguardare le sedi e le opere d'arte della linea ferroviaria.

Art. 9.

Garanzie da osservarsi.

Saranno, a carico del concessionario, eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per l'attraversamento di strada, canali, scoli e simili; sia per le difese della proprietà e del buon regime dei corsi d'acqua interessati, in dipendenza delle derivazioni e utilizzazioni concesse, in qualunque momento, prima o dopo la esecuzione dei lavori, venga riconosciuto il bisogno di dette opere.

In particolare dovranno dal concessionario essere osservate le seguenti precisazioni:

I) NEI RIGUARDI DEL REGIME DEL CORSO D'ACQUE:

Lasciare defluire, a valle dei serbatoi e delle prese in genere, negli alvei dei fiumi il quantitativo di acqua corrente per le utenze irrigue legittimamente costituite, oltre la quantità necessaria per gli usi igienici e agricoli. In ogni caso i quantitativi minimi da far defluire restano così fissati:

a) Fiume Velino - a valle della presa a q. 561,10 la quantità di acqua da lasciare defluire dovrà essere tale che all'altezza di Antrodoto essa non risulti inferiore a litri/sec. 950;

— idem, a valle della presa a q. 428 litri, 200 al sec.;

— idem, a valle della presa a q. 402, lit. 100 al secondo.

b) Fiume Turano - all'altezza del vecchio ponte di Posticciola sul Turano, dovranno defluire nel fiume non meno di litri/sec. 100, ed, in ogni modo, nel punto in cui la vallata del Turano offre possibilità di irrigazione la portata del fiume non dovrà risultare inferiore a litri secondo 300.

c) Fiume Salto - all'altezza di Casale Salto dovranno defluire nel fiume non meno di litri/sec. 100 ed in ogni modo nel punto in cui la vallata del Salto offre possibilità di irrigazione, la portata del fiume non dovrà risultare inferiore a lt/sec. 200.

2) NEI RIGUARDI DELL'ESERCIZIO DEI SERBATOI DEL SALTO E TURANO:

Subordinatamente alla condizione che la diga del Salto abbia la sommità a q. 540,50 e che la diga del Turano abbia tutte le porte di superficie bloccate in modo definitivo a quota 540:

a) La capacità destinata all'attenuazione delle piene nei serbatoi del Salto e Turano è fissata come segue:

— Per il periodo dal 1-11 al 31-3 le capacità da riservare saranno di 30 milioni di mc. per il Salto e di 20 milioni di mc. per il Turano.

In conseguenza le quote di massimo invaso industriale che non dovranno essere superate in detto periodo sono:

— per il Salto m. 536,70

— per il Turano m. 536,10.

Ogni qualvolta tali quote saranno superate in conseguenza del verificarsi di una piena, si inizierà lo svasso delle capacità attenuatrici così occupate non appena siano trascorsi due giorni dopo che l'idrometro in Terria sul Velino abbia segnato in discesa m. 550, e lo svasso complessivo dei due serbatoi, ivi compresa la portata scaricata dalla Centrale di Cotilia, sarà regolato in modo che l'idrometro di Terria mantenga costante l'altezza da esso presentata al momento dell'inizio dello stesso svasso.

Nel mese di aprile e fino al verificarsi di una eventuale piena dello stesso mese le capacità di riservare per attenuazione delle piene saranno ridotte a 15 milioni di metri cubi per il Salto ed a 10 milioni di metri cubi per il Turano e conseguentemente le quote di massimo invaso industriale che non dovranno essere superate in tale periodo sono:

— per il Salto m. 538,65

— per il Turano m. 538.

In conseguenza di quanto sopra a partire dal 1° aprile è consentito trattenere le portate naturali defluenti nei serbatoi fino a raggiungere le quote di invaso predette.

Qualora nel corso del detto mese di aprile, si verificasse una piena che occupi parzialmente o totalmente i volumi delle capacità attenuatrici sopraindicate non essendovi a temere una piena successiva, è consentito che l'acqua così invasata possa essere trattenuta senza obbligo di ripristinare le capacità attenuatrici e che anche le portate naturali dei giorni seguenti la piena possano essere trattenute.

Nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre non vi è obbligo di riservare alcuna capacità per l'attenuazione di piene.

Qualora al 30 settembre i peli liquidi dei serbatoi superassero le quote di m. 536,70 per il Salto e m. 536,16 per il Turano, nel mese di ottobre devono essere effettuati svassi gradualmente in modo da raggiungere alla fine del mese di ottobre le quote anzidette.

b) L'esercizio dei serbatoi del Salto e Turano sarà soggetto alla rigorosa vigilanza da parte dell'Ufficio del Genio Civile di Rieti d'intesa con la Sezione Idrografica di Roma ed in particolare sarà soggetto al preventivo benestare dei predetti Uffici la facoltà d'invasamento delle piene nel periodo dal 1° al 30 aprile nonché l'entrata in funzione in qualsiasi momento degli scarichi di alleggerimento e la portata degli scarichi stessi e ciò in base agli elementi in possesso della Sezione Idrografica di Roma sulla situazione climatologica del momento.

3) *NEI RIGUARDI DELL'ESERCIZIO DELLA CENTRALE DI COTILIA:*

A modifica delle previsioni contenute nel progetto 20 giugno 1938 e in conformità delle varianti contenute nel progetto suppletivo 29-2-1940 è abolita per la derivazione dal Velino a quota 402 la comunicazione fra il canale di carico di tale derivazione e il canale di scarico della Centrale e, di conseguenza, s'intende esclusa, in via assoluta, la possibilità di far funzionare il predetto canale di carico come canale di scarico della Centrale.

4) *NEI RIGUARDI DELLE OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE E IDROLOGICHE:*

Sarà cura del Consorzio del Velino di creare le condizioni atte ad assicurare il regolare funzionamento di tutti gli apparecchi e strumenti di cui al precedente art. 8 e rendere possibile il provvisorio controllo in caso di guasto di qualcuno degli apparecchi stessi.

Inoltre il Consorzio si obbliga al prelievo ed all'invio di tutte le letture e le registrazioni all'Ufficio del Genio Civile di Rieti ed alla Sezione Idrografica di Roma e ciò nei termini e con le modalità che saranno richiesti dai predetti Uffici.

Art. 10.

Termini per l'ultimazione dei lavori e delle espropriazioni.

Sotto pena delle sanzioni di legge la ditta concessionaria, con decorrenza dalla data di notificazione da parte dell'Ufficio del Genio Civile della avvenuta emissione e registrazione alla Corte dei Conti del Decreto di concessione, dovrà:

a) condurre a termine le opere ed attuare la derivazione per i fini di cui è oggetto la concessione entro il termine di mesi dieci;

b) condurre a termine le espropriazioni e il versamento delle relative indennità nel termine di sei mesi.

L'eventuale proroga di alcuno dei detti termini come sopra fissati, non comporta proroga della data di decorrenza del pagamento del canone che sarà, in ogni caso, dovuto a partire dalla data indicata nel successivo art. 13 del presente disciplinare.

Art. 11.

Collaudo e termine per la utilizzazione dell'acqua.

Ultimati i lavori il concessionario dovrà darne avviso all'Ufficio del Genio Civile di Rieti.

Eseguita la visita di collaudo, l'Ufficio del Genio Civile di Rieti, ove non vi sia eccezioni contrarie, potrà autorizzare l'immediato esercizio della derivazione, del che dovrà essere fatto cenno nel relativo certificato.

Per l'Ufficio anzidetto riconosca la necessità di nuovi lavori o modifiche a quelli eseguiti dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilire altresì se, in pendenza della loro esecuzione, possa o meno attuarsi la derivazione. Entro mesi 12 dalla data del provvedimento Ministeriale di approvazione del collaudo, il Concessionario dovrà, sotto pena di decadenza, utilizzare l'acqua concessa, mediante gli impianti di cui trattasi.

Art. 12.

Durata della concessione.

Essendo stati iniziati i lavori in forza delle autorizzazioni provvisorie accordate coi DD.MM. 16 dicembre 1936 e 25 luglio 1939, salvo i casi di rinuncia, decadenza

o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni sessanta consecutivi e continui, decorrenti dal 16-2-1936.

Al termine della concessione e nei casi di decadenza o rinuncia passeranno in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori di scarico, il tutto in stato di regolare funzionamento.

Lo Stato avrà anche la facoltà di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianti di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo eguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione, in possesso, estraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile.

In mancanza di accordo la controversia sarà deferita ad un Collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno nominato dal Ministro dei LL. PP., uno dal Concessionario, il terzo d'accordo fra le parti, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale delle Acque.

Qualora lo Stato intenda esercitare tale facoltà, ne darà preavviso agli interessati almeno tre anni prima della scadenza della concessione, e ciò nei casi di normale cessazione della concessione stessa.

Nei casi di rinuncia o decadenza, la facoltà stessa è esercitabile senza che occorra alcun preavviso.

Restano inoltre richiamati gli obblighi di cui al primo e ultimo comma dell'articolo 26 del T.U. di legge 1-12-1933, n. 1775.

Art. 13.

Canone.

Il concessionario Consorzio del Velino è esentato, a termini dell'art. 73 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, dal pagamento del canone annuo afferente alla utilizzazione delle acque regolate del Salto Turano e Alto Velino, per complessivi Kw nominali 17.029 (lettere A e D dell'art. 3 del presente disciplinare). Per la potenza nominale prodotta con le utilizzazioni di cui alle lettere B e C del predetto art. 3 del presente disciplinare (Canetra e Peschiera) per complessivi Kw nominali 4856, la ditta concessionaria corrisponderà alla Finanza dello Stato di anno in anno, anticipatamente, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori stabilita dal precedente articolo 10 l'annuo canone di L. 3.185.536 in ragione di L. 656 per ogni chilowatt di potenza nominale prodotta, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto od in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell'art. 55 del T.U. 11-12-1933, n. 1775.

Detto canone potrà essere modificato, con effetto dalla data sopra stabilita, in relazione alle eventuali variazioni della potenza motrice, secondo gli accertamenti da effettuarsi all'atto del collaudo.

Al riguardo e per un periodo di anni 10 dall'inizio dell'esercizio, l'Ufficio del Genio Civile di Rieti avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata, nonché di esercitare un controllo periodico e regolare degli impianti, e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui all'art. 17 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Detti accertamenti, per un periodo suindicato saranno estesi anche alle derivazioni del successivo impianto di Galletto (secondo gruppo di opere del progetto generale allo scopo di stabilire gli eventuali aumenti dovuti all'azione regolatrice dei serbatoi).

Di conseguenza la ditta concessionaria sarà tenuta a prestarsi, a sua cura e spesa ad eseguire le constatazioni e le osservazioni che il predetto Ufficio riterrà necessarie, fornendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che dall'Ufficio medesimo saranno richiesti e a permettergli e favorire il libero accesso negli impianti relativi alla concessione.

Art. 14.

Pagamenti e depositi.

All'atto della firma del presente disciplinare la ditta concessionaria ha dimostrato, con l'esibizione di regolari quietanze, di aver effettuati i seguenti versamenti:

a) L. 8.930 come da quietanza n. 67473 in data 21-6-1950 della Tesoreria Provinciale di Roma pari ad un quarantesimo del canone annuo presunto all'atto della presentazione della domanda 20 giugno 1938 e cioè un quarantesimo di L. 357.163,20 calcolato in ragione di L. 12 per HP sulla potenza allora prevista di HP 29.546 e ciò ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11-12-1933, n. 1775.

b) L. 7.178.280 come da quietanza provvisoria n. 1958 in data 21 giugno 1950 della Cassa depositi e prestiti, alla metà del canone annuo complessivo che il Consorzio avrebbe dovuto pagare se non esentato, a titolo di cauzione o garanzia degli obblighi che la ditta concessionaria viene ad assumere per il fatto della concessione.

c) L. 200.000 come da quietanza n. 103 in data 20 giugno 1950 della Tesoreria Provinciale di Rieti, per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo dei lavori ed altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione.

d) L. 100.000 come da quietanza n. 6 in data 21 giugno 1950 della Tesoreria Provinciale di Roma, a disposizione della Sezione Idrografica di Roma, per le spese inerenti alla sorveglianza degli apparecchi e strumenti, per le osservazioni idrologiche e meteorologiche relative agli impianti.

Saranno poi a carico della ditta concessionaria tutte le spese relative alla concessione per registrazione, copia di disegni, di atti, di stampa, di pubblicazioni, ecc.

I versamenti di cui ai commi c) e d) del presente articolo saranno rinnovati dalla ditta concessionaria su richiesta dell'Ufficio del Genio Civile di Rieti ogni qualvolta risulteranno esauriti.

Art. 15.

Riserva di energia a favore dei Comuni rivieraschi.

Ai Comuni rivieraschi di Antrudoco, Ascrea, Belmonte, Sabino, Cittaducale, Collegiove, Concerviano, Casel di Tora, Castel S. Angelo, Fiamignano, Longone Sabino, Mercede, Paganico, Pescorocchiano, Petescia, Petrella Salto, Posta, Pozzaglia, Rieti, Roccasinibalda, Varco Sabino, sarà dalla ditta concessionaria riservato complessivamente una quantità di energia corrispondente a KW 773 nominali da consegnarsi all'officina di produzione, pari ad un decimo della potenza nominale ricavata dalla portata minima, anche se regolata, delle varie derivazioni.

Resta fissato in quattro anni dalla data del decreto di concessione il termine utile entro il quale i Comuni potranno fare le relative richieste, ed in anni tre dalla data dell'accordo tra la ditta concessionaria ed i Comuni rivieraschi, il termine entro cui questi ultimi dovranno utilizzare l'energia ad essi riservata.

In mancanza di accordo, il reparto fra i Comuni interessati, della complessiva quantità di energia loro riservata, ed il prezzo da essi dovuto, sulla base del costo di produzione, tenuto conto delle caratteristiche dell'energia richiesta, comprese le quote per interessi ed ammortamenti, saranno determinati dal Ministero dei LL. PP., sentito il parere del Consiglio Superiore dei LL. PP., ed, in tal caso, il termine entro cui i Comuni interessati dovranno avere utilizzato l'energia ad essi riservata, decorrerà dalla data di comunicazione delle decisioni del suddetto Ministero dei LL. PP.

Art. 16.

Sovracanone annuo in favore dei Comuni rivieraschi e della provincia.

La ditta concessionaria è tenuta a denunciare al Ministero delle Finanze il quantitativo di energia trasportata oltre il raggio di 15 chilometri dal territorio dei Co-

muni di cui al precedente art. 15 fuori del territorio della Provincia di Rieti; per i provvedimenti che il predetto Dicastero potrà adottare a norma dell'art. 53 del T.U. 11-12-1933, n. 1775 e dell'art. 42 del Regolamento approvato con R.D. 14-8-1929, n. 1285, circa il sovracanone, che, a decorrere dalla data di inizio del trasporto, potrà essere imposto a favore degli Enti locali, stabilendosi anche il riparto dello stesso sovracanone tra gli Enti medesimi, giuste le sopracitate disposizioni.

Art. 17.

Richiamo a leggi e regolamenti.

Oltre le condizioni contenute nel presente disciplinare, la ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. 11-12-1933, n. 1775 e delle relative norme regolamentari, nonchè di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Art. 18.

Alla presente concessione vanno applicate le disposizioni dell'art. 74 del citato T.U. 11-12-1933, n. 1775.

Art. 19.

Domicilio legale.

Per ogni effetto di legge la ditta concessionaria elegge il proprio domicilio in Cittaducale.

Rieti, li 22 giugno 1950.